

ADRIANO TILGHER

Quale sia la ragione d'introdurre Adriano Tilgher nella Galleria dell'Ircocervo è domanda a cui si possono dare due risposte. Una prima, epidermica, è che Tilgher si è laureato in Giurisprudenza a Napoli, discutendo la tesi in filosofia del diritto col professor Giuseppe Salvioli; una seconda, più radicale, è che la prima produzione scientifica di Tilgher è tutta polarizzata sulle tematiche della filosofia del diritto allora più in voga: diritto e forza, diritto e interesse, diritto e sentimento giuridico, diritto positivo e diritto naturale, il diritto alla rivoluzione, il progresso giuridico, i fattori del diritto. Due date costituiranno l'alfa e l'omega di questa noterella: il 1907 e il 1915.

In relazione alla prima si penserà, e a ragione, alla "Memoria" letta da Benedetto Croce all'Accademia Pontaniana, nelle tornate del 21 aprile e del 5 maggio, a proposito della Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia, alla "grossa pietra (fatta cadere) sul formicaio di compilatori di Istituzioni di filosofia del diritto, e di Tesi di laurea e di Tesi di dottorato intorno al concetto di diritto .."; ma penso al 1907 soprattutto per una di quelle scorticanti note de "La Critica", intitolata La filosofia del diritto nelle facoltà di Giurisprudenza, a sigla B.C. In relazione alla seconda, il 1915, anche se basterebbe fermarsi al '14 per un'altra nota di Croce su "La Critica" dal titolo Intorno alla mia teoria del diritto, va ricordato che in quell'anno usciva, sempre su "La Critica", la recensione del libro di Tilgher, Teoria del pragmatismo trascendentale, a firma di Guido De Ruggiero. Una stroncatura nella quale il nostro autore viene trattato "da ragazzo che gioca con lo spadone o col moschettone del nonno (...). Da bravo ragazzo, perché l'A. è un diligente lettore e scolaro, e per questo rispetto merita lode: senonché dalla cultura che ha accumulato trarrebbe miglior frutto se vi unisse quella necessaria modestia che è poi serietà dell'impegno". Ma andiamo con ordine.

"Quale ufficio compie la cattedra di filosofia del diritto nelle facoltà di giurisprudenza?", si chiede Benedetto Croce nel 1907.

"Quando ero studente di giurisprudenza - è la risposta - ricordo che mi stillavo il cervello per trovar la differenza tra ciò che ascoltavo nell'aula dove si insegnava l'Enciclopedia giuridica, e ciò che ascoltavo nell'altra aula, destinata alla Filosofia del diritto. E non ci riuscivo. E mi pareva che il professore di filosofia del diritto non facesse se non ripetere in modo meno preciso ciò che i suoi colleghi di facoltà sapevano in modo preciso. Quella filosofia del diritto non era altro, infatti, che una specie di enciclopedia giuridica: un po' diritto civile e penale, un po' di storia del diritto e qualche discussione politicheggiante sul divorzio, sulla ricerca della paternità e sul diritto al lavoro". Chiedendosi poi a che cosa potesse servire tale insegnamento, il Croce annota: "In una facoltà di tecnici, - civilisti, romanisti, storici, economisti - quel povero insegnante di filosofia del diritto ha tutta l'aria di un intruso, di un inesperto, che maneggia gli strumenti altrui e rischia di guastarli. E - salvo poche eccezioni, che si sono avute, a dir vero, negli ultimi tempi - il reclutamento di quegli insegnanti risponde alla loro dubbia funzione: essi sono scelti, di solito, tra i giuristi mal riusciti e i filosofi non ben riusciti (...). A Napoli, per esempio, la filosofia del diritto è affidata da più anni all'insegnante di storia del diritto: e non credo per altra ragione se non perché è bene assodato che quell'insegnante non se n'è mai occupato, non ne sa nulla ed è perciò affatto innocuo, o il meno possibile nocivo, ai giovani che debbono prepararsi a far gli avvocati o i magistrati". In sostanza, conclude il filosofo napoletano, si comprende come, "posto quel concetto della filosofia del diritto, sia sorto in qualche facoltà un bel sentimento di diffidenza verso di essa che, non potendosi legalmente, si è cercato di abolirla praticamente", come a Napoli.

Ma chi è l'insegnante di filosofia a Napoli in quegli anni? E' appunto il sopra ricordato Giuseppe Salvioli, con cui il giovane Adriano Tilgher si laureerà nel 1909. Modenese, ordinario di storia del diritto italiano, era l'autore di una Filosofia del diritto. Appunti sulle lezioni dettate, oggetto, su "La Critica" del 1905, di una violenta recensione firmata da Giovanni Gentile.

Denunciati i plagi dalle opere di Luigi Miraglia, di Icilio Vanni e di Benedetto Croce, il filosofo siciliano concludeva la sua requisitoria: "Questi sono i plagi noti a me, che non mi sono mai occupato degli studi propri di questo scrittore. Ma bastano a provare l'abito scientifico di lui e a spiegare perché egli, senza essersi mai impiccato di filosofia del diritto, abbia creduto di potersi sobbarcare al grave ufficio d'insegnarla e di scriverne un trattato".

In realtà, a Napoli, in quegli anni, la filosofia del diritto era insegnata, seppure in Facoltà di Lettere, anche da Igino Petrone, le cui "esposizioni" venivano accreditate di "qualche pregio" sebbene anche per lui non fossero mancate, su "La Critica" fra il 1904 e il 1907, delle strigliate assai ruvide, a sigla B.C. "Il Petrone si lascia trascinare dalla vaghezza di costruire il periodo sonante e la frase immaginosa; e in siffatta ricerca verbale trascura quell'analisi approfondita del proprio pensiero, che è fondamento dello scriver bene". Sembrano riserve stilistiche, ma non è solo l'aspetto estetico dello scrivere che viene stigmatizzato. "Gonfio" è l'aggettivo più ricorrente. "La nuova memoria, che s'intitola Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito (1906), è gonfia fin nel titolo, perché bastava dire, tutt'al più, Il diritto nella filosofia dello spirito o Il diritto nel sistema dello spirito; è gonfia già nei suoi primi periodi: Assunto supremo della filosofia del diritto è di porre e d'inserire il fenomeno giuridico nel sistema delle determinazioni universali della coscienza, cogliendone la genesi intima, circoscrivendone il contenuto, il significato, il valore. Comprendere un oggetto ovvero un rapporto e pensarlo filosoficamente è tutt'uno che confermare quell'oggetto o quel rapporto in un ordine intelligibile, tutt'uno che ritradurlo nella sintesi creatrice dello spirito, che è genesi unica e prima di ogni intelligibilità e di ogni valutazione. La filosofia è una visione del mondo in termini di intelligibilità, ecc. ecc.". Da questa precisazione, dalla quale

si evince come per il critico Croce filosofia sia sinonimo di sistema, risulta che il difetto di stile, rilevato nell'opera di Petrone, non è che il sintomo di un difetto più profondo di natura teoretica. "Il finto tecnicismo, che non serve alla precisione del pensiero ma alla pompa delle metafore", quel "dire le cose più semplici nel modo più complicato" sono per Croce il segno di un "guazzabuglio" mentale nel quale "le cose ovvie", o almeno quelle che al filosofo napoletano sembrano tali, e cioè che "il diritto è un momento dello spirito (...) e non può essere inteso se non nella filosofia dello spirito", vengono "frintese". E contro tale fraintendimento Croce avverte il "dovere di protestare", essendo stato colui che "Ha procurato di dare nuovo avviamento alla filosofia del diritto, svolgendola come scienza della pura forma giuridica (= economica)". Ora Petrone ha frinteso perché non ha un giusto concetto di "formale", non lo intende "nel senso della pura forma kantiana (...) ma in quello dei giuristi e dei casisti della giurisprudenza" e, per spiegarsi, Croce introduce una serie di opposizioni. Il formalismo di Petrone starebbe alla filosofia del diritto quale scienza della pura forma giuridica come la "logica formalistica" sta alla "estetica della pura intuizione", come la "casistica dei moralisti" sta alla "logica trascendentale", come la "precectistica dei retori" sta alla "etica della pura coscienza". Si delineano in tal modo quelle che sono per Croce la funzione e la struttura della filosofia del diritto. "Una filosofia schiettamente formale del diritto accoglie e spiega del pari rivoluzione e conservazione, dà ragione così del sorgere della regola del diritto come del suo essere violata, non costituisce particolari diritti e non difende nessuno degli esistenti". Per essa vale già quello che verrà detto, in Teoria e storia della storiografia del 1915, a proposito della coscienza storica, "non è mai giustiziera ma sempre giustificatrice".

E il giovane Tilgher, laureato in giurisprudenza con tesi in filosofia del diritto, relatore il prefato professor Salvioli? Come capita da sempre ai giovani studenti napoletani, che bevono gli scritti dei loro maestri, tanto più se apparsi nell'ultimo numero di una rivista à la page, e s'immedesimano nelle loro polemiche, parteggiando sfegatatamente per i più caustici, Tilgher, forse per liberarsi dall'ombra di un relatore squalificante, si lancia nella verifica delle tesi crociane, con entusiasmo pari solo all'ingenuità, esprimendo la propria originalità nella radicalizzazione degli assunti.

Nel saggio Il diritto come prodotto dell'autocoscienza, del 1911, prende di mira Iginio Petrone. "E' noto in quali tristi condizioni versi oggi in Italia la filosofia del diritto - afferma perentoriamente il ventiquattrenne Adriano - coltivata com'è, per solito, da gente che, inetta a trattare di giurisprudenza pura e di filosofia generale, per mancanza di buoni studi e di sincera vocazione, crede, sommando due incompetenze, di ottenere come risultato una patente di competenza nella trattazione dei difficili problemi di filosofia del diritto". Non è difficile riconoscere l'ispiratore! In questo quadro, Petrone è "uno dei pochissimi che abbiano ingegno filosofico". Buon per lui. "Non gli si può negare finezza di esposizione e acume di intuizione, e, qua e là, calore e pathos filosofico. Pregi che risulterebbero con ben altro rilievo se l'esposizione fosse meno prolissa e la forma abbondante e, a volte, gonfia e retorica". Proprio così: gonfia. Qualcuno già l'aveva detto! Sicché, "da qualunque punto lo si tocchi - continua il giovane Adriano - l'edificio sistematico del Petrone cade e si sgretola e si sfascia. A prima vista sembrava assiso su basi forti e incrollabili, ma era un'illusoria apparenza". Perché Petrone non è sicuro nella sua "sistemazione" e sembra porre in dubbio quanto detto da Croce, che il diritto sia fundamentalmente "attività e non conoscenza, pratica e non teoria, azione e non contemplazione (...), nella sua intima e peculiare natura, non conoscenza ma attività". Di conseguenza il Petrone è "incerto" sui rapporti tra "filosofia generale" e "filosofia del diritto" e parla di rinnovare il contenuto di questa riannodandone i nessi "di continuità e di contiguità" con quella, non avendo però ben chiaro, quanto chiarito bene dal Croce, che, "se il diritto è un momento dello sviluppo della coscienza" e "se la filosofia è posizione di un oggetto o rapporto nel sistema delle determinazioni universali dello spirito", la filosofia giuridica sarà "un momento o capitolo della filosofia generale o della filosofia tout court, non una disciplina indipendente da essa o ad essa coordinata o subordinata, come sembra ammettere il Petrone". Infine, con le categorie dell'ego e dell'alter, combinantesi in relazioni di egoismo (l'ego offende o distrugge l'alter), relazioni di diritto (l'ego rispetta l'alter in condizioni di reciprocità) e relazioni di morale (l'ego si sacrifica per l'alter), Petrone dà la prova di non avere inteso, quanto stabilito da Croce, come "l'azione dell'uomo sia amorale e morale solo in relazione all'attività individuale o universale donde fluisce, mai in relazione agli effetti più o meno vasti, prodotti da essa nel mondo esterno". Insomma, "l'edificio sistematico del Petrone cade e si sgretola e si sfascia" perché non tiene conto del messaggio della "filosofia della pratica" di Croce, con la distinzione di Economia, in cui trovano posto o sistemazione tutte le espressioni di volontà dell'individuale, e di Etica, in cui trovano posto o sistemazione tutte le espressioni di volontà dell'universale, e con la conseguente sistemazione del diritto nell'economia per esclusione: data l'impossibilità di intendere la volontà implicita nell'esperienza giuridica come diretta all'universale e non dandosi tertium tra universale e individuale. Un argomento testualmente crociano, se nel 1908 in una nota de "La Critica" intitolata Obiezioni alla mia tesi sulla natura del diritto, il filosofo napoletano, quasi annoiato, scriveva: "Io dovrò ripetere agli obiettanti il mio dilemma e sillogismo riassuntivo: L'attività giuridica (se è attività e se è attività pratica) non può essere se non o economica o etica. Etica non è (e tutti convengono che si distingue dall'etica). Dunque ... E infatti...". Testualmente: "Don Ferrante merita rispetto (...). L'errore di Don Ferrante stava, non già nel metodo, ma per l'appunto nelle erronee categorie che egli aveva assunte a fondamento".

E tanto può bastare a proposito della triste sorte della filosofia del diritto nell'ambito dei corsi di giurisprudenza a Napoli all'inizio del XX° Secolo.

Per il giovane Tilgher il vero problema, anzi no, perché non di problema si trattava, l'autentico impegno era quello di applicare le categorie crociane della filosofia pratica, oltre il detto, nell'ambito delle tematiche ricorrenti, e in un certo senso affaticanti, i libri dei cosiddetti o sedicenti filosofi del diritto, per dimostrare che con esse si sarebbero risolte tutte

le antinomie della filosofia del diritto. Le antinomie della filosofia del diritto è appunto il titolo del saggio più denso del 1910, che verrà rielaborato e fuso con altri nei capitoli giuridici della Teoria del pragmatismo trascendentale, del 1915, e addirittura riprodotto, nelle parti non utilizzate, nell'aggiunta alla seconda edizione della Teoria stessa, apparsa nel 1928, col titolo nuovo di Saggi di etica e filosofia del diritto.

Nel saggio del 1910 Tilgher dichiara esplicitamente il suo proposito: "Tenteremo di applicar questa concezione (la concezione crociata) alla risoluzione di un gruppo di problemi di filosofia giuridica su cui le opinioni dei pensatori furono tanto numerose quanto discordi e che dettero luogo a serie di antinomie, credute sinora affatto insolubili". E perché non sorgessero dubbi, in nota, vengono enumerate le opere di Croce a cui si farà riferimento, con l'indicazione pignola della data di edizione: l'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale del 1902, Materialismo storico ed economia marxista e la Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia del 1907, le Obiezioni alla mia tesi sulla natura del diritto del 1908 e soprattutto la Filosofia della pratica: Economia ed Etica del 1909. Le antinomie affrontate sono quelle di diritto ed equità, diritto e forza, diritto ed interesse, diritto e sentimento giuridico, diritto positivo e diritto naturale. Nonché, nel saggio intitolato Analisi del concetto di delitto e di pena del 1909, le antinomie delle teorie utilitaristiche e delle teorie moralistiche del delitto, delle teorie utilitaristiche e delle teorie moralistiche della pena.

Per dare un saggio del modo in cui Tilgher procede al superamento, o risoluzione che dir si voglia, delle antinomie della filosofia del diritto con l'applicazione dei due "distinti" dello "spirito pratico" di crociana "invenzione", proporrei, nell'economia contenuta di questa galleria, di considerare le antinomie relative al delitto e alla pena. Si potrà così vedere, in primo luogo, la meccanica del processo di sistemazione, cioè di riduzione a sistema, delle opinioni o tesi o teorie discordi, appunto antinomiche, in cui consiste per il giovane adepto del crocianesimo la "filosofia dello spirito" e nel medesimo tempo si potranno riconoscere i motivi, ma più ancora le cause, della reazione di Croce a tali applicazioni della sua Filosofia della pratica: reazione che fu in un primo tempo di circospetto silenzio, qualcosa di sconcertante e deludente insieme per il giovane Adriano, e poi di rimbrotto, in apparenza benevolo ma sostanzialmente tranchant, dalla "varietà" de "La Critica", del 1914, nella quale oltre a quelli di Bignone, di Di Carlo, di Ricci, di Flora, di Murri, di Losacco, di Natoli, di Modica, di Ravà, di Cesarini Sforza, di Biamonti, di Folchieri, di Rensi, di De Montemayor, di Miceli, di Falco e di Maggiore sono ricordati i saggi del nostro Tilgher: "Sentite cari ragazzi (dei quali taccio il nome appunto perché siete ragazzi e mi auguro che vi rivediate): voglio narrarvi come s'è formata quella mia teoria del diritto; e vi avvedrete forse che essa merita di servire a qualcosa di meglio che alle vostre cupidigie e ambizioncelle".

Tilgher non si sarebbe ravveduto, che anzi, raccogliendo nella Teoria del pragmatismo trascendentale, del 1915, i saggi precedenti e citati da Croce, concluderà drasticamente: "Alle obiezioni superficiali di tanti contro la possibilità di una Filosofia della legge o del diritto ed ai loro tentativi di risolverla nella filosofia dell'utilità o nella mortale, noi, invece abbiamo risposto meglio che col fatto stesso della sua esistenza: col fare noi stessi logicamente la sua esistenza".

La contro risposta crociana non si sarebbe fatta attendere, con la stroncatura già menzionata del '15, latore il fido De Ruggiero. La vicenda costituirà, nell'itinerario speculativo di Tilgher, quasi il preludio del suo "esodo dallo storicismo", come lo chiama Mercadante, ma avrà dei riflessi anche sullo svolgimento della crociana filosofia del diritto come "scienza della pura forma giuridica (= economia)". Perché c'è qualcosa di singolare e di comune nei due casi, di Croce e di Tilgher. Da quel momento, per l'uno come per l'altro, il problema giuridico, che sino allora aveva avuto una rilevanza centrale, sfuma sull'orizzonte speculativo per poi scomparire del tutto nell'incerta luce "etico-politica". Qualcuno dirà perché ormai risolto. Personalmente, sarei tentato di dire perché irresolubile nei termini dello storicismo assoluto come del pragmatismo trascendentale. Ma torniamo, per ora, alle antinomie della filosofia del diritto.

Relativamente alla definizione di delitto, Tilgher isola quattro principali opinioni. Quella secondo la quale il delitto sarebbe "violazione delle leggi positive", conforme la tesi di Pessina e di Impallomeni: espressione di un formalismo giuridico privo di valore filosofico seppur operativamente utile per giuristi e avvocati. Quella secondo la quale il delitto sarebbe "atto contrario all'utile della società", conforme la tesi di Bentham: espressione di un utilitarismo che riesce a spiegare, come delitti, le azioni "cui ripugna la coscienza meramente utilitaria" ma non quelle "cui ripugna la coscienza morale". Quella secondo la quale il delitto sarebbe "ciò che è contrario alla coscienza morale", conformi le enunciazioni rozzamente empiriche del criminologo Garofano: espressione di un moralismo che "non è vero che a metà". Quella, infine, secondo la quale delittuoso sarebbe "ogni atto contrario in pari tempo alla coscienza morale e all'utile": espressione di un eclettismo che tende a "giustapporre meccanicamente elementi opposti e cozzanti fra di loro, i quali non si possono conciliare che in virtù di un principio superiore", che sfugge tuttavia al mero eclettico. Quattro definizioni di delitto, "la giuridica, l'utilitaria, la morale e l'eclettica", che per la loro parzialità non sono in grado di "comprendere il mondo qual è" e cadono nella tentazione di trasformarlo, nel senso di prospettarsi come affermazioni del mondo quale dovrebbe essere. In altri termini, secondo Tilgher, in tal modo si scivolerebbe nella posizione di chi "non si pone più di fronte al delitto come ad un prodotto dello spirito, che si tratta di esaminare e analizzare, ma come di fronte ad un problema pratico che bisogna risolvere, a un dovere che bisogna compiere", sicché, "non vede più ciò che il delitto è ma ciò che deve essere e, se le sue intenzioni sono lodevoli e degne di essere attuate, il suo assunto scientifico fallisce però completamente. Poiché la filosofia deve comprendere il mondo qual è: ricrearlo, cioè, intellettualmente, non trasformarlo; ché, se a tanto aspirasse, usurperebbe il posto dell'attività pratica. La filosofia - precisa il giovane Adriano affidandosi alle parole di Hegel - giunge, e deve giungere, sempre tardi, a fatto compiuto; perché essa non crea il reale, ma lo ricerca e comprende. Sorge a sera, quando l'opera della giornata è al suo termine: l'uccello di Minerva leva il suo volo al crepuscolo".

Si tratta di un'antinomia per uscire dalla quale, afferma sicuro del suo crocianesimo Tilgher, "basta ammettere nello spirito pratico l'esistenza di due gradi, l'uno puramente utilitaristico, l'altro morale che comprenda in sé, come momento superato, il primo". In tal modo è facile riconoscere che, "dal punto di vista utilitaristico, delitto è ciò che nuoce; dal punto di vista morale, delitto è ciò che è male. In entrambi i casi, affinché qualche azione sia appercepita come nociva o come cattiva, è necessaria una reazione della coscienza, utilitaristica nel primo caso, morale nel secondo, ma in tutti e due una reazione negativa, una repugnanza utilitaristica o morale. Ed ecco trovata l'essenza del delitto, del delitto utilitaristico e del delitto morale. Il delitto utilitaristico è un'azione (utilitaristica o morale), cui si repugna utilitaristicamente, ed in tanto è delitto utilitaristico in quanto vi si repugna utilitaristicamente; il delitto morale è un'azione utilitaristica, cui si repugna moralmente, e solo in quanto vi si repugna moralmente, essa è delitto morale. L'essenza del delitto è costituita in entrambi i casi dall'eccitamento di una repugnanza (utilitaristica nell'uno, morale nell'altro). Noi possiamo dunque definire come delitto ogni azione che provoca una repugnanza (...). E, per amor di chiarezza - conclude puntualizzando Tilgher - avvertiamo esplicitamente che per noi delitto significa qualunque atto cui si repugna: quindi non solo l'omicidio, il furto, l'adulterio, la repugnanza contro i quali s'esprime con la condanna del reo alla ghigliottina, alla prigione, all'ammenda; ma anche la sgarberia, cui si risponde col togliere il saluto, la violenza di una norma di etichetta, cui si reagisce non invitando più al ballo o al pranzo il colpevole, ed anche quella piccola mancanza di delicatezza, cui si reagisce con un moto che ci si affretta a nascondere nel più profondo dell'animo".

Leggendo questo testo è difficile non rilevare che, in tal modo, si può ben dire, rovesciando l'assunto, che neppure l'omicidio, il furto e l'adulterio sarebbero delitti per chi non prova repugnanza per l'attentato alla vita, alla roba o alla fede coniugale. Ma non è questo soggettivismo assoluto, né l'implicito, sebbene inconsaputo, nichilismo che in questa sede interessa notare, quanto piuttosto la soddisfazione del giovane adepto, fanaticamente fedele all'imperativo idealistico che "la filosofia deve comprendere il mondo qual è, ricreandolo intellettualmente", il quale si compiace della sua sistemazione in cui l'antinomia delle teorie utilitaristiche e delle teorie moralistiche del delitto è superata, perché in essa si è trovato il posto di tutto, cioè per essa tutto è a posto. E così sarà per l'antinomia delle teorie utilitaristiche e delle teorie moralistiche della pena e il suo superamento, ed anche per l'antinomia di delitto e pena e il suo superamento, rappresentato così: "Come Essere e Non-essere, di per sé ravvisati, sono due vuote astrazioni, che trovano la loro concretezza solo nel Divenire (...), come, al di fuori della sintesi, i contrari, singolarmente considerati, sono ombre pallide senza consistenza, così non v'è delitto senza pena, né pena senza delitto". La sistemazione è perfetta, perché circolare. "La nostra deduzione parte dal delitto e finisce col ritornarvi. Definita la pena come reazione negativa a una determinata situazione di fatto, la situazione di fatto, cui la volontà reagisce, è il delitto. I due punti estremi del circolo si congiungono, ed il circolo si chiude in sé stesso, come un tutto compiuto ed autonomo". Compiuto, si capisce, perché tutto vi ha trovato posto e il contrario di tutto. Ma autonomo da che cosa? Forse dall'esperienza che mette di fronte quotidianamente a tanti delinquenti impuniti e a tanti penitenti senza colpa?

Non c'è dubbio che vi sia molta ingenuità nel furore sistematico, nel senso di sistematorio, del giovane Tilgher. Il che spiega il tono paternalistico del richiamo di Croce: "Sentire cari ragazzi ..". Ma a leggere attentamente tali esercitazioni sistematiche non si può sic et simpliciter dire che fossero fuori strada, fuori cioè dalla strada tracciata dallo storicismo crociano o hegeliano, fuori dalla concezione crepuscolare della filosofia come comprensione degli eventi nelle categorie dello spirito.

Si potrebbe sostenere invece, a giusto titolo, che, proprio per l'ingenuità giovanile, nella sua infatuazione, Tilgher abbia irrigidito, schematizzandolo, lo storicismo crociano, evidenziandone inopinatamente, ed involontariamente, il limite implicito. E questo spiegherebbe la singolare reazione di Croce. La secca stroncatura del '15, resa, se possibile, ancor più sdegnosa dall'esser fatta per interposta persona, il fido De Ruggiero. L'apparentemente bonario rimbrotto del '14. Ma soprattutto lo strano, e col senno di poi potremmo dire minaccioso, silenzio tra il '10 e il '14 su quelli che erano i problemi evidenziati dalla schematizzazione tilgheriana. Non si dimentichi l'elogio di Don Ferrante, il cui solo limite era quello di non avere delle buone categorie. Ma nel caso di Tilgher le categorie erano quelle di Croce, e dunque per definizione erano buone. Tale silenzio può ben essere letto come elusione così come il precedente silenzio sulle prime applicazioni tilgheriane delle categorie crociane alla filosofia del diritto per criticare il povero Petrone, reo di giusnaturalismo e di formalismo nel medesimo tempo, può ben essere letto come attesa, come uno stare a vedere senza comprometersi teoreticamente. Eppure il giovane Adriano bazzicava dalle parti di Croce, se è vero quello che egli, Tilgher, ricorda nel violento pamphlet antigentiliano del 1925, intitolato *Lo spaccio del bestione trionfante*. A proposito della "pietosa incultura" di Giovanni Gentile, racconta Tilgher, Croce "rispose guardandomi in tralice con l'occhietto pungente e vivo: Chi? Chillu llà? Se lo levate da quelle quattro stroppe di storia della filosofia, chillu llà non conosce assolutamente niente! (Era di maggio, e noi due passeggiavamo per via Foria a Napoli e dal vicino Orto Botanico arrivavano a ondate dolci e languenti profumi)".

Queste schematizzazioni, e relative frustate crociane, costituiranno per Tilgher il passaggio per o nel suo esodo dallo storicismo e dalla filosofia del diritto, ma qualche effetto hanno avuto, come dicevamo, anche su Croce, silenzioso ma non sordo, il quale d'allora in poi non si è più avventurato nella sistemazione dell'esperienza giuridica, limitandosi ad alcune uscite, sempre pungenti, destinate a singoli filosofi del diritto dell'accademia italiana. Per farsene un'idea può bastare il richiamo di un'ennesima frustata, sempre su "La Critica", questa volta del 1935, provocata dall'uscita del libro di Del Vecchio su *Diritto ed economia*, nella quale appare per la prima volta la parola magica della critica crociana: l'Ircocervo. Il Del Vecchio, scrive Croce, "è un professore di filosofia del diritto, uso perciò a dar valore speculativo alle

distinzioni meramente pratiche e solo praticamente giustificabili dei giuristi, e a rinvenire l'universale giuridico, come lo chiamano, un filosofico ircocervo, che sarebbe giuridico ma avrebbe carattere etico, e che, in fondo, adempie al solo ufficio di fornire una base alle cattedre di filosofia del diritto". Sorvolando sull'antipatia istintiva, quasi una forma d'idiosincrasia, nutrita da Croce nei confronti di tutto ciò che sapeva di carriera universitaria, e non dimenticando la provocazione di Del Vecchio, peraltro non molto originale, col paragone fra la posizione del filosofo napoletano di fronte al diritto e quella di Don Ferrante di fronte alla peste, ai fini limitati che qui interessano, basterà notare come Croce ritorni sul Don Ferrante manzoniano, il cui "metodo" aveva almeno implicitamente approvato anche nella nota del 1908, per difenderlo questa volta esplicitamente dall'accusa mossa dal Del Vecchio, di non "aver abbandonato o corretto le sue categorie che la sua stessa esperienza (la peste che aveva sott'occhio) gli dimostrava erronee e insufficienti". "Quel buon peripatetico - scriveva Croce - più filosofo in questo del prof. Del Vecchio, intendeva ragionare con la mente e non con le impressioni sensitive dell'occhio; e non negava già quel che aveva sott'occhio ma negava che fosse ciò che altri diceva e che repugnava (si noti l'uso del verbo repugnare) ai suoi concetti e alle sue categorie (la peste come contagio) (...). L'osservazione e l'esperienza facevano in Don Ferrante, com'era logico, tutt'uno con le premesse concettuali del suo ragionare. Così non serve arrecare i miracoli che accadono a Lourdes o alla Madonna di Pompei per confutare colui che nega i miracoli perché tiene contraddittorio e vuoto il concetto stesso di miracolo: per affermare un miracolo è necessario affermare nell'atto stesso il concetto di miracolo". Magnifico esempio di sofisma, cioè di argomentazione in cui si nasconde un argomento scorretto dietro ad uno corretto. E mi spiego.

Non c'è dubbio che l'esperienza, per Don Ferrante, come per Croce e chiunque altro, si costituisca sulla rete dei concetti. E questo è l'argomento corretto dietro al quale tuttavia si nasconde la scorrettezza, cioè l'assunzione dei concetti come pre-concetti, cioè delle realtà già possedute dal soggetto conoscente e di per sé concluse, peraltro non si sa bene né come né perché, prima del formarsi dell'esperienza stessa e perciò sottratte al processo problematico del conoscere. Donde la conclusione, aberrante, che tutto quanto non si lascia "sistemare" in base ai "pre-concetti" neppure ci sarebbe. Un'argomentazione abbagliante in termini polemici ma priva di forza autenticamente critica. Ed estremamente pericolosa se portata semplicemente al limite: ché, infatti, per essa basterebbe ad un soggetto avere, non si sa bene né come né perché, un "pre-concetto" perché le cose da questo "sistemabili" fossero, veramente. Cosa che Croce non fa; com'è noto, egli negava la dignità di concetto agli pseudo-concetti delle scienze, dal carattere classificatorio e quindi essenzialmente pratico, che raccolgono in classi empiricamente rilevabili la molteplice varietà dell'esperienza e riconosceva la dignità teoretica delle determinazioni puramente logiche, quali i supremi concetti o categorie che rendono possibile l'esperienza stessa, così riprendendo, seppure in maniera ambigua, la distinzione classica tra i concetti a contenuto empirico, riassunti in sintesi volutamente definite con termini dal carattere approssimativo e non schiettamente logico data la loro natura operativa, e i concetti puri o categorie, che non sono in alcun modo determinabili empiricamente ma costituiscono dei principi regolativi della conoscenza, mediante i quali si unificano le precedenti esperienze e si rimane aperti, problematicamente, alle nuove. Ma quello che Croce, più avveduto, non faceva era proprio quello che, ingenuamente, il giovane Tilgher, più crociano di Croce, faceva a proposito della filosofia del diritto. "La nostra trattazione - si legge nel saggio del 1913 - schizzata in pochi tratti, nelle sue linee generalissime, è svolta e compiuta. In essa non abbiamo mai considerato il diritto come oggetto già bello e fatto, di cui dovessimo solo constatare l'esistenza e descrivere le note, o come un intruso, che dovessimo a tutta forza far rientrare in una delle categorie precedentemente stabilite. Noi abbiamo creato, costruito, mediato, dedotto il diritto dall'attività stessa dello spirito, lo abbiamo dimostrato momento necessario, universale, eterno della storia ideale dello spirito. E poiché lo spirito che ha costruito, mediato, dedotto filosoficamente il diritto è lo stesso spirito, che ogni uomo praticamente lo pone e realizza nell'essere, così nella nostra trattazione soggetto e oggetto coincidono compiutamente, e però le spettano quell'assoluta certezza e verità che sono proprie soltanto della trattazione filosofica".

Per dare poi maggiore efficacia polemica al suo dire, Tilgher faceva un paragone di cui il significato autentico si può apprezzare solo ricordando il Don Ferrante crociano: "Alle obiezioni di Zenone d'Elea contro la possibilità del movimento, il cinico Diogene rispondeva camminando, cioè col fatto stesso del movimento. Ma Zenone non negava quel fatto, cioè la realtà dell'apparenza del movimento, e solo negava la possibilità logica dello stesso. E però la risposta di Diogene non risolveva nulla". E fin qui siamo al crociano Don Ferrante, ma il giovane Tilgher, più crociano di Croce, poteva trionfalmente concludere, come abbiamo già visto: "Alle obiezioni superficiali di tanti contro la possibilità di una Filosofia della legge e del diritto ed ai loro tentativi di risolverla nella filosofia dell'utilità (paleso il riferimento a Croce) o nella morale (paleso il riferimento a Petrone), noi, invece, abbiamo risposto meglio che col fatto stesso della sua esistenza (mediante i pre-concetti delle categorie dello spirito, per di più di scuola crociana)". Insomma, la filosofia del diritto ci sarebbe perché fatta essere logicamente da Tilgher, deducendola dall'attività stessa dello spirito, secondo e oltre il magistero di Croce, nonostante le tristi condizioni in cui versava, notoriamente (?), nelle facoltà di giurisprudenza dell'università italiana.

Così nel 1913 ma, ad onor del vero, bisogna ricordare che Tilgher, nel 1935, al tempo dell'ennesima polemica crociana con i professori universitari, era ormai lontano mille miglia dalla filosofia del diritto.